

	COMUNE DI FOLIGNANO	
	(Provincia di Ascoli Piceno)	
	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO per la gestione e riscossione dell'Imposta di	
	pubblicità – Cosap – Canone unico patrimoniale - LEGGE 160/2019, ART.1	
	COMMI 816-836 (EX ICP/DPA e COSAP), Canone di concessione per	
	l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio	
	indisponibile, destinati a mercati ed il servizio di accertamento e riscossione	
	coattiva delle stesse entrate- PERIODO DAL 01/01/2021 AL 31/12/2025 – CIG	
	8602902B4E.	
	Tra i signori:	
	Marinella Capriotti, nata ad Ascoli Piceno il 23/06/1961, domiciliato per la funzione	
	presso la sede municipale del comune di Folignano in Via Roma 17, il quale dichiara	
	di agire ai sensi dell'art. 107, comma 3, lett. c) del T.U. degli EE.LL. approvato con	
	D.Lgs. n. 267/2000, in quanto Responsabile dell'Area economico finanziaria e Tributi	
	del Comune di Folignano nell'interesse del Comune rappresentato – Codice Fiscale	
	e Partita IVA 00362290447 - PEC comune.folignano@emarche.it ;	
	1. Loris Targa nato a Stanghella (PD) il 26/09/1963, residente a Este (PD) in via	
	San Rocco 6, C.F. TRGLRS63P26I938Q, domiciliato per la carica ove appresso, il	
	quale interviene in qualità di Presidente del C.d.A. e Legale Rappresentante della	
	società “ABACO S.p.A.”, con sede legale in Padova Via Fratelli Cervi 6, codice fisca-	
	le e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Padova 02391510266, capitale	
	sociale interamente versato di euro 10.000.000,00 - PEC info@cert.abacospa.it ;	
	P R E M E S S O C H E	
	la ditta ABACO S.p.A. opera nell'ambito dei servizi in concessione o a supporto delle	
	Pubbliche Amministrazioni nel settore dei tributi locali ed è iscritta al n. 56 dell'Albo	
	1	

	del Ministero dell'Economia e delle Finanze dei soggetti privati abilitati ad effettuare	
	attività di riscossione, liquidazione ed accertamento dei tributi (art. 53 del D.Lgs.	
	446/97 e D.M. 11 settembre 2000 n. 289), con capitale sociale interamente versato	
	pari ad € 10.000.000,00, come previsto dall'art. 3 bis del D.L. 40/2010, convertito	
	dalla L. 73/2010;	
	la ditta ABACO S.p.A. ha ottenuto la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015,	
	la certificazione ambientale UNI EN ISO 14001:2015 e la certificazione della sicu-	
	rezza delle informazioni UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017;	
	la ditta ABACO S.p.A. ha presentato la propria proposta per la gestione in conces-	
	sione del nuovo canone patrimoniale ex L. 160/2019, datata 15/12/2020 ed acclarata	
	al protocollo comunale n. 18099;	
	il Comune di Folignano con determinazione n. 2 del 20/01/2021 (N. Reg. Gen. 21)	
	ha affidato in concessione alla società ABACO S.p.A. per il periodo 01/01/2021 –	
	31/12/2025 il servizio di:	
	o gestione delle pubbliche affissioni, compreso lo svolgimento del servizio	
	di materiale affissione;	
	o affissione dei manifesti;	
	o accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del Canone Unico Pa-	
	trimoniale;	
	o accertamento e riscossione ordinaria e coattiva del Canone di conces-	
	sione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio	
	o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati;	
	o gestione accertamento e relativa riscossione coattiva delle previgenti	
	entrate (ICP e OSAP) per le annualità non decadute né prescritte.	
	Tutto ciò premesso	
	2	

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Le parti, come sopra rappresentate, convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO. Il Comune di Folignano (AP), come sopra rappresentato (di seguito semplicemente denominato «Ente» o «Comune»), affida in concessione alla Ditta ABACO S.p.A. (di seguito semplicemente denominata «Concessionario»), che in persona del legale rappresentante accetta, il servizio di gestione e riscossione dell'Imposta di pubblicità – Cosap – Canone unico patrimoniale - Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati e il servizio di accertamento e riscossione coattiva delle stesse entrate, per il periodo 01/01/2021 – 31/12/2025, nei modi e nei termini definiti successivamente.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO. L'affidamento ha per oggetto la gestione e riscossione dell'Imposta di pubblicità – Cosap – Canone unico patrimoniale - Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati ed il servizio di accertamento e riscossione coattiva delle stesse entrate le modalità operative di seguito descritte:

A) SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

Il concessionario assume in consegna l'attrezzatura ed il materiale adibito all'esposizione dei manifesti (impianti, tabelle, quadri). Tali attrezzature ed il materiale verranno riconsegnati al Comune alla scadenza dell'appalto in normale stato di conservazione, salvo il deperimento d'uso. A tal fine verrà redatto apposito stato di consistenza e verbale in contraddittorio con l'affidatario.

ABACO S.p.A. provvederà a proprie spese ad ogni necessario lavoro di manutenzione ordinaria per gli impianti di pubbliche affissioni attualmente installati o di futura installazione per tutta la durata del contratto e segnalerà tempestivamente all'Ente le

	attrezzature che necessitano di straordinaria manutenzione o rimozione. L'ordinaria	
	manutenzione comprende anche la rimozione periodica dei manifesti affissi e la te-	
	nuta in condizioni di perfetta efficienza e decoro degli impianti.	
	Le affissioni richieste verranno eseguite con la massima sollecitudine possibile e	
	comunque entro il giorno richiesto dal committente, compatibilmente con le esigenze	
	del servizio, e saranno effettuate negli appositi spazi esclusivamente a cura e spese	
	dell'affidatario, che ne assumerà la responsabilità.	
	Le richieste di affissioni saranno inoltrate direttamente all'affidatario, che vi provve-	
	derà. Il materiale collante utilizzato per le affissioni è conforme alla certificazione di	
	qualità ambientale.	
	Nessuna affissione negli impianti di pubbliche affissioni potrà essere eseguita diret-	
	tamente da terzi senza la preventiva autorizzazione dell'affidatario, subordinata al	
	versamento anticipato dei diritti all'Ente. Si provvederà alla copertura dei manifesti	
	scaduti.	
	- SERVIZI GRATUITI: Il Concessionario si impegna a provvedere, a sua	
	completa cura e gratuitamente:	
	1. a tutte le affissioni richieste dal Comune e da altre Autorità, in quanto obbligatorie	
	ai sensi delle vigenti disposizioni;	
	2. a tutte le affissioni di manifesti, allo stesso rimessi dal Comune, qualunque ne sia	
	l'oggetto e la finalità, purché rientrino tra le attività istituzionali del Comune.	
	Il Concessionario assume, pertanto, l'impegno di effettuare con tempestività e parti-	
	colare cura l'affissione di tutti i manifesti nel limite massimo di capienza offerto dagli	
	spazi disponibili e per tutta la durata che il Comune, a suo insindacabile giudizio, ri-	
	chiederà, concernenti le funzioni istituzionali che il Comune esplica o esplicherà di-	
	rettamente o in forma associata con altri organismi pubblici. In tutti i casi di esenzio-	
	4	

ne, al Concessionario non compete alcun rimborso spese.

**B) GESTIONE DEL CANONE PER L'ESPOSIZIONE DI MESSAGGI PUBBLICITARI E L'OCCUPAZIONE DI SUOLO ED AREE PUBBLICHE-
GESTIONE DELLE ATTIVITA' DI ACCERTAMENTO E RELATIVA RISCOSSIONE
COATTIVA DELLE ENTRATE PREVIGENTI (ICP E OSAP)**

La gestione del canone per l'esposizione di messaggi pubblicitari e l'occupazione di suolo ed aree pubbliche è effettuata nel pieno rispetto della vigente legislazione, delle norme regolamentari, delle disposizioni contenute nel presente contratto e delle direttive del Comune. Il Concessionario deve avviare tutte le procedure necessarie per procedere all'accertamento, alla riscossione ordinaria e coattiva, alla predisposizione delle istruttorie di rimborso e all'eventuale gestione del contenzioso dei tributi in concessione, impegnandosi nelle attività ritenute più opportune e concordate con l'Amministrazione, comprese tutte le attività inerenti l'accertamento e la relativa riscossione coattiva delle entrate previgenti (ICP e OSAP) ora sostituite dal nuovo canone L. 160/2019. Il Concessionario provvederà, in particolare:

➤ a spedire agli utenti interessati apposito avviso di scadenza con gli importi dovuti annualmente in cui saranno indicati gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa e l'importo dovuto, le forme di pagamento a disposizione dell'utenza, i recapiti del Concessionario con l'indicazione del telefono, fax, indirizzo di posta elettronica, orari di apertura al pubblico e ogni altra informazione ritenuta utile per l'utenza. L'avviso dovrà essere spedito entro il termine previsto dai regolamenti comunali;

➤ a verificare sul territorio l'esistenza di eventuali forme pubblicitarie ed occupazioni non dichiarate. I soggetti incaricati delle attività di censimento dovranno essere muniti di apposito tesserino di riconoscimento;

	➤ a consegnare la banca dati finale all'ufficio tributi comunale in unica soluzione entro 30 giorni dalla scadenza dell'affidamento in formato .xls al fine di consentire l'importazione dei dati nel software dell'ufficio tributi. Eventuali formati diversi dovranno essere preventivamente analizzati e concordati con ABACO S.p.A. ed, eventualmente, quotati a parte.	
	Il Concessionario al termine della concessione non può più effettuare riscossioni su base volontaria, ma avrà l'onere, entro i successivi 36 mesi, di portare a termine tutte le procedure di riscossione coattiva (rateizzazioni, procedure cautelari ed esecutive) e presentare la lista di inesigibilità dei crediti sorti nel periodo di vigenza contrattuale. Al Concessionario spetterà l'aggio sulle somme riscosse dal Comune e i rimborsi delle spese ed oneri, come previsti dall'articolo 1, comma 803, della L. 160/2019 e s.m.i..	
	Art. 3 - COMPITI DELL'ENTE. L'Ente, attraverso gli organi tecnici e di vigilanza, fornirà la necessaria collaborazione per la regolarità della gestione dei servizi. A tal fine, s'impegna a:	
	a) fornire le banche dati dei cespiti, delle anagrafiche e dei crediti attivi, in formato .xls o altro da concordare con il Concessionario;	
	b) mettere a disposizione del Concessionario qualsiasi elemento, notizia o dato in suo possesso o di sua disponibilità, necessario per l'espletamento dei servizi;	
	c) favorire l'esecuzione dei servizi in ogni forma concordata;	
	d) comunicare il nominativo dei responsabili comunali referenti per le attività svolte dal Concessionario in relazione al presente contratto;	
	e) trasmettere tempestivamente copia di regolamenti comunali, delibere tariffarie o qualsiasi altro atto adottato dall'Ente utile per lo svolgimento dei servizi;	
	f) trasmettere tempestivamente copia delle concessioni e autorizzazioni rila-	
	6	

	sciate agli utenti;	
	g) emettere i mandati di pagamento dei rimborsi;	
	h) consentire al Concessionario, ai sensi del comma 791 dell'art. 1 della L.	
	160/2019 (Legge di Bilancio 2020), l'accesso ai dati presenti nel sistema SIATEL -	
	Punto Fisco, che utilizzerà dette informazioni esclusivamente per la verifica delle	
	anagrafiche nella gestione delle entrate oggetto di affidamento e per la verifica delle	
	informazioni necessarie per l'avvio delle procedure esecutive a seguito di regolare	
	notifica delle ingiunzioni di pagamento insolute. Qualora non fosse possibile	
	l'accesso al sistema SIATEL – Punto Fisco, l'Ente trasmetterà al Concessionario le	
	informazioni di cui sopra entro 30 giorni dalla richiesta.	
	L'Ente può valutare, senza vincolo alcuno, eventuali suggerimenti finalizzati a miglio-	
	rare i servizi erogati, proposte di modifiche a regolamenti comunali o di rimodulazio-	
	ne delle tariffe o in ordine alle modalità di recupero dei crediti, presentati dal Con-	
	cessionario. Suggerimenti e proposte dovranno, in ogni caso, essere formulate in	
	tempo utile al fine di consentire all'Ente di predisporre i documenti di programmazio-	
	ne, di indirizzo, regolamentari e di politica tariffaria e tributaria.	
	Art. 4 - NOMINA DEL RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI	
	PERSONALI. Il Concessionario si impegna ad operare in conformità al dettato del	
	Regolamento UE 679/2016 e s.m.i. - General Data Protection Regulation – “GDPR”.	
	Con atto separato, il Comune nomina ABACO S.p.A. responsabile al trattamento dei	
	dati personali ai sensi dell'art. 28 del medesimo Regolamento (UE) 2016/679, affin-	
	ché i trattamenti previsti dal presente contratto soddisfino i requisiti del predetto “Re-	
	golamento” e garantiscano la tutela dei diritti dell'interessato. Le parti danno atto	
	che, in mancanza di detta nomina, ABACO S.p.A. non sarà legittimata al trattamento	
	dei dati personali inerenti lo svolgimento del servizio affidato.	
	7	

	Il Comune, altresì, si impegna a trattare i dati del Concessionario esclusivamente	
	per lo svolgimento delle attività previste dal presente atto e per l'assolvimento degli	
	obblighi previsti dalle leggi vigenti.	
	Art. 5 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI. Il Concessionario garantisce che	
	le informazioni relative all'esecuzione del presente incarico, che rivestano carattere	
	confidenziale e segreto, non saranno divulgate a terzi e saranno trattate solo per lo	
	svolgimento delle prestazioni cui è tenuto in riferimento al presente contratto.	
	Art. 6 - ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO.	
	ASSICURAZIONE: Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità in caso	
	di infortuni e di danni arrecati alle persone ed alle cose tanto dell'Ente che di terzi, in	
	dipendenza di manchevolezze o di trascuratezze nell'esecuzione di cui al presente	
	contratto.	
	SICUREZZA BANCA DATI: Il Concessionario è tenuto a predisporre tutte le misure	
	tecnologiche e processi organizzativi atti a ripristinare i sistemi dati e le infrastrutture	
	necessarie all'erogazione di servizi a fronte di gravi emergenze, assicurando la	
	riattivazione funzionale dei sistemi nei tempi previsti dalla predetta normativa.	
	RECAPITO PER L'UTENZA: Il Concessionario metterà a disposizione degli utenti	
	per tutta la durata della concessione il proprio ufficio di Ascoli Piceno.	
	DIVIETI: I servizi affidati in concessione sono qualificabili come servizi pubblici e de-	
	vono, pertanto, essere svolti con continuità senza interruzioni. È nulla la cessione	
	del contratto a terzi. È ammesso il subappalto nei limiti ed alle condizioni di cui	
	all'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.	
	SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO: Per l'esecuzione della prestazione oggetto	
	della presente convenzione, il Concessionario è tenuto al rispetto delle vigenti norme	
	in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in conformità a	
	8	

	quanto stabilito dal D. Lgs. 09 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.. Il Concessionario comunica	
	all'Ente la designazione del responsabile della sicurezza entro 10 (dieci) giorni dalla	
	data di attribuzione del servizio.	
	FUNZIONARIO RESPONSABILE: Il Concessionario subentra all'Ente in tutti gli	
	obblighi ed i poteri connessi con l'esercizio dei servizi, tuttavia non è responsabile	
	per gli atti posti in essere per diretta disposizione dell'autorità comunale	
	eventualmente riconosciuti, anche successivamente, illegittimi da parte dell'autorità	
	giudiziaria. Il Concessionario designa un funzionario responsabile che sottoscrive	
	tutti i provvedimenti relativi alla gestione delle entrate affidate secondo quanto	
	previsto dalla vigente normativa e dal regolamento comunale. La nomina di	
	"funzionario responsabile" è comunicata all'Ente entro 10 (dieci) giorni dalla data di	
	attribuzione del servizio o dalla sostituzione del responsabile stesso. Il funzionario	
	responsabile sottoscrive tutti gli atti della riscossione ivi compresi quelli relativi alle	
	procedure esecutive. I predetti atti saranno sottoscritti e notificati anche dagli ufficiali	
	della riscossione dipendenti del Concessionario.	
	RAPPORTI CON L'UTENZA: Gli Uffici del concessionario debbono essere aperti al	
	pubblico almeno cinque giorni la settimana dal lunedì al venerdì. L'orario di apertura	
	al pubblico deve essere concordato con il Comune ed eventuali necessità di	
	modifica dovranno avere il consenso del Comune.	
	L'Ufficio dovrà essere allestito in modo funzionale al ricevimento dell'utenza e dotato	
	di tutti i servizi necessari alla facilitazione delle comunicazioni (telefono, fax,	
	fotocopiatrice...).	
	Il concessionario deve gestire il servizio con sistemi informativi idonei a costruire una	
	banca dati completa, dettagliata e flessibile, al fine di consentire una rapida	
	rendicontazione, sia per quanto attiene alla gestione contabile, sia per quanto	
	9	

	riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per soddisfare la necessità di	
	estrazione di dati statistici e per apportare modifiche dovute a cambi di normativa e	
	tariffari.	
	Il concessionario, su richiesta, deve fornire gratuitamente al Comune le banche dati,	
	offrendo la possibilità di visualizzare e stampare in formato "pdf" tutte le schede	
	utenti che costituiscono le stesse.	
	Il concessionario deve mettere a disposizione degli utenti del servizio, a proprie	
	spese, la modulistica necessaria.	
	Gli addetti del concessionario devono dare tutte le informazioni utili ai contribuenti,	
	agendo in collegamento con gli altri uffici comunali ed evitando di rimandare gli	
	utenti da un ufficio all'altro, ma acquisendo direttamente, quando possibile, le	
	informazioni necessarie per il disbrigo della pratica o per fornire la risposta all'utente.	
	Il concessionario deve mettere a disposizione, per la visione da parte degli utenti, le	
	tariffe ed i regolamenti che disciplinano le entrate affidate in concessione.	
	FORNITURA ELEMENTI STATISTICI: Il concessionario è obbligato a fornire al Co-	
	mune tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che saranno richiesti.	
	Il concessionario si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate dal Comune	
	o dal precedente concessionario.	
	RECUPERO DELL'EVASIONE E RISCOSSIONE COATTIVA: Il concessionario	
	deve predisporre ed attuare un apposito programma di recupero dell'evasione, con	
	le eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dal Comune e concordandone con lo	
	stesso modalità e tempi di realizzazione.	
	Al fine di poter contrastare adeguatamente il fenomeno dell'abusivismo, sia con	
	riguardo alle affissioni che per le esposizioni pubblicitarie e le occupazioni di suolo	
	pubblico in genere, il concessionario si impegna ad effettuare un monitoraggio	
	10	

	costante del territorio comunale, provvedendo ad emettere gli atti necessari per il	
	recupero dei tributi evasi, avendo cura di applicare le sanzioni previste per omessa o	
	infedele dichiarazione, per tardivo pagamento e quanto altro previsto dalla	
	normativa.	
	L'attività impositiva e la relativa riscossione avviene in conformità alle disposizioni di	
	cui all'art. 1, commi da 792 al comma 815 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 con	
	riferimento ai rapporti pendenti alla data del 1° gennaio 2020. Per tutte le entrate di	
	cui alla presente concessione, ove possibile il Concessionario procede ad	
	espropriazione forzata o alle altre procedure di riscossione coattiva possibili con i	
	poteri, le facoltà e le modalità previsti dalle disposizioni che disciplinano l'attività di	
	riscossione coattiva.	
	Per la riscossione coattiva delle entrate già oggetto di attività di accertamento	
	tributario con atti impositivi emessi prima del 1° gennaio 2020 si procede alla	
	riscossione coattiva previa emissione dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui	
	al R.D. 639/1910, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del D.P.R. 602/1973,	
	in quanto compatibili. Le ingiunzioni possono essere notificate al debitore, oltre che	
	nella forma prevista dall'art. 2 del R.D. 639/1910, anche nella forma della notifica	
	degli atti giudiziari a mezzo del servizio postale secondo quanto previsto dalla	
	L. 890/1982.	
	Nel caso in cui decorso il termine stabilito negli appositi atti, si verifichi	
	l'inadempimento del debitore, il Concessionario, a seconda delle informazioni	
	patrimoniali e della globalità del debito del contribuente, procede con gli	
	adempimenti di trasmissione dei carichi previsti dalla norma, cui fanno seguito le	
	azioni cautelari ed esecutive previste dal citato D.P.R. 602/1973 (a titolo	
	esemplificativo: fermo amministrativo di beni mobili registrati; iscrizione di ipoteca su	
	11	

	beni immobili; pignoramento di crediti presso terzi anche previa richiesta di	
	dichiarazione stragiudiziale; pignoramento di beni mobili e immobili).	
	Il Concessionario ha la responsabilità delle procedure da questi attivate per il	
	recupero dei crediti gestiti. Questo onere si concretizza, se la procedura non va a	
	buon fine, nell'obbligo, per lo stesso, di dimostrare con formali ed esaustive	
	documentazioni l'inesigibilità del credito e, qualora questa non possa essere provata	
	o la procedura risulti comunque errata o viziata per sua colpa o negligenza, nel	
	dovere di risponderne con la perdita del diritto al discarico delle somme non riscosse	
	e con il conseguente versamento al Comune dell'importo corrispondente.	
	Ai fini del discarico delle somme oggetto di riscossione coattiva, il Concessionario	
	deve trasmettere al Comune una comunicazione di inesigibilità. Tale comunicazione	
	deve essere redatta e trasmessa con le modalità stabilite dal Comune.	
	In particolare costituiscono causa di perdita del diritto al discarico:	
	• la mancata notificazione, imputabile al concessionario, dell'avviso di	
	accertamento esecutivo di cui all'art. 1, comma 792 della L. 160/2019 entro	
	lo spirare dell'ultimo giorno del nono mese successivo alla data di scadenza	
	del termine per il versamento spontaneo o dell'ingiunzione di cui al	
	R.D. 639/1910 entro lo spirare dell'ultimo giorno del nono mese successivo	
	alla scadenza del versamento prevista nell'atto di accertamento tributario	
	emesso prima del 1 ° gennaio 2020;	
	• la mancata presentazione della comunicazione di inesigibilità prevista dal	
	comma 4 entro i termini stabiliti;	
	• il mancato svolgimento dell'azione esecutiva, diversa dall'espropriazione	
	mobiliare, su tutti i beni del contribuente la cui esistenza, al momento del	
	pignoramento, risultava dal sistema informativo del Ministero delle finanze, a	

	meno che i beni pignorati non fossero di valore inferiore al credito ingiunto,	
	nonché sui nuovi beni la cui esistenza è stata comunicata dal Comune al	
	Concessionario;	
	il mancato svolgimento delle attività conseguenti alle segnalazioni di azioni	
	esecutive e cautelari effettuate dal Comune al Concessionario;	
	la mancata riscossione delle somme da riscuotere, se imputabile al	
	Concessionario; sono imputabili al concessionario e costituiscono causa di	
	perdita del diritto al discarico i vizi e le irregolarità compiute nell'attività di	
	notifica e nell'ambito della procedura esecutiva, salvo che il Concessionari	
	non dimostri che tali vizi ed irregolarità non hanno influito sull'esito della	
	procedura o che non pregiudicano, in ogni caso, l'azione di recupero.	
	Fino al discarico, resta salvo, in ogni momento, il potere del Comune di comunicare	
	al Concessionario l'esistenza di nuovi beni da sottoporre ad esecuzione e di	
	segnalare azioni cautelari ed esecutive nonché conservative ed ogni altra azione	
	prevista dalle norme ordinarie a tutela del creditore da intraprendere al fine di	
	riscuotere le somme ingiunte.	
	Fino al discarico, il Comune può richiedere al concessionario la trasmissione, entro	
	30 (trenta) giorni, della documentazione relativa alle quote per le quali intende	
	esercitare il controllo di merito; se entro tale termine, il Concessionario non	
	consegna tale documentazione perde il diritto al discarico della quota.	
	Il Comune riconosce l'inesigibilità delle somme poste in riscossione coattiva sulle	
	quali sia stata condotta dal Concessionario apposita indagine mediante visura del	
	sistema informativo del Ministero delle finanze e di altre banche dati rese disponibili	
	dal Comune. Per l'emissione della dichiarazione di inesigibilità non è necessario	
	aver eseguito il pignoramento mobiliare.	

	Sono, in particolare, causa di inesigibilità le seguenti fattispecie, opportunamente	
	documentate:	
	• Irreperibilità del contribuente;	
	• Improcedibilità per importo non superiore a € 30,00 (trenta);	
	• Avvenuta notifica dell'atto impositivo (accertamento esecutivo) o	
	dell'ingiunzione e improcedibilità per mancanza di beni da assoggettare a	
	misura cautelare;	
	• Avvenuta notifica dell'atto impositivo o dell'ingiunzione, eventuale	
	apposizione fermo amministrativo e improcedibilità per mancanza di beni da	
	assoggettare a pignoramento presso terzi comprovata da visura negativa	
	presso banche dati e/o da dichiarazione stragiudiziale di terzo negativa e/o	
	da pignoramento presso terzi negativo.	
	Art. 7 - DURATA. La presente convenzione è affidata dal 01/01/2021 al 31/12/2025,	
	fatta salva la facoltà di recesso annuale per entrambe le parti, da esercitarsi entro il	
	30/09.	
	Qualora nel corso della concessione fossero emanate nuove disposizioni normative	
	volte alla trasformazione delle entrate affidate, il contratto, previo accordo tra le parti,	
	potrà continuare fino alla sua naturale scadenza, salva la rinegoziazione delle condi-	
	zioni contrattuali. Alla scadenza la concessione potrà, di comune accordo tra le parti,	
	essere rinnovata mediante atto scritto e per un periodo di pari durata secondo le	
	normative vigenti.	
	Art. 8 – CORRISPETTIVO. Per l'affidamento del servizio di gestione del nuovo Ca-	
	none patrimoniale il corrispettivo dovuto dal Comune al Concessionario è stabilito	
	nella misura del 22% (ventidue per cento) dell'ammontare lordo complessivo riscos-	
	so, che verrà fatturato dal Concessionario al Comune in occasione dei rendiconti.	

	L'aggio si intende al netto di IVA. Al Concessionario spettano in toto le maggiorazio-	
	ni previste per lo svolgimento delle pubbliche affissioni per diritto di urgenza.	
	Le entrate derivanti da attività di riscossione, accertamento e coattiva dovranno af-	
	fluire esclusivamente su un conto corrente intestato al Comune e dedicato esclusi-	
	vamente a dette entrate affidate.	
	Il Comune consegnerà al Concessionario le credenziali di accesso ai suddetti conti	
	correnti per la verifica delle movimentazioni e le conseguenti operazioni di riconcilia-	
	zione.	
	Tutti i versamenti da parte dei contribuenti dovranno essere effettuati attraverso il si-	
	stema pagoPA di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il "Codice	
	dell'amministrazione digitale" (CAD) ed è onere del Concessionario	
	l'implementazione e la messa a disposizione dei sistemi informatici sia hardware sia	
	software affinché ciò sia garantito sin dall'avvio della concessione.	
	A tal fine dovrà essere trasmesso al contribuente, in allegato all'avviso bonario di	
	pagamento, apposito modulo di versamento contenente tutti i codici necessari ad ef-	
	fettuare le operazioni di pagamento (ad es. codice IUV per pagamenti online, QR-	
	code e il codice interbancario CBILL per pagamenti presso istituti bancari e altri ope-	
	ratori abilitati). Nell'ambito del periodo di durata della presente concessione potranno	
	essere attivate ulteriori modalità di versamento delle entrate compatibili con il quadro	
	normativo tempo per tempo vigente. In tale evenienza le spese per la gestione dei	
	suddetti canali di pagamento sono a carico del concessionario e nulla potrà essere	
	addebitato al Comune o all'utente.	
	Il Concessionario dovrà rendicontare al Comune l'ammontare delle somme riscosse	
	con cadenza trimestrale entro il ventesimo giorno successivo a ciascun trimestre.	
	Il Concessionario deve trasmettere al Comune, distintamente per ogni entrata, il	

	rendiconto trimestrale (trimestre solare) degli incassi registrati per la gestione delle	
	entrate in parola, entro l'ultimo giorno del mese successivo alla scadenza del trime-	
	stre.	
	I rendiconti trimestrali devono essere compilati distintamente per le entrate oggetto	
	della concessione e contenere le situazioni riepilogative recanti il numero delle bol-	
	lette emesse con i dati identificativi delle stesse (numeri progressivi ecc.) ed il relati-	
	vo importo distinto nelle sue componenti, secondo il seguente dettaglio:	
	l'importo totale riscosso nel trimestre;	
	l'importo totale riscosso per ciascun tributo/entrata, suddiviso tra competenza e arre-	
	trati.	
	Il corrispettivo verrà liquidato trimestralmente dal Comune al Concessionario dietro	
	presentazione di regolare fattura.	
	Valutato che con l'istituzione del nuovo canone il Comune potrà introdurre esenzioni	
	o riduzioni della nuova entrata, qualora codesto spett.le Ente si avvallesse delle pre-	
	dette facoltà, al Concessionario spetterà l'aggio del 22% calcolato sul gettito delle ri-	
	duzioni e/o esenzioni introdotte nel corso della vigenza contrattuale e per tutta la du-	
	rata del contratto.	
	Il Concessionario, con periodicità non superiore al trimestre solare, trasmette al Co-	
	mune la lista dei rimborsi dovuti ai contribuenti per i tributi/entrate affidati, indicando	
	le modalità di pagamento prescelte dai contribuenti stessi perché il Comune possa	
	provvedere al riguardo	
	Al Concessionario spettano, altresì, le somme relative alle spese di spedizione e no-	
	tifica di tutti gli atti, nonché gli oneri di riscossione di cui all'art. 1, comma 803, della	
	Legge 160/2019 qualora incassati dai debitori e saranno fatturati al Comune. Simil-	
	mente per l'inesigibilità il Concessionario procederà a fatturare al Comune i com-	
	16	

	pensi spettanti ai sensi del D.M. 21 novembre 2000, ovvero sulla base di nuove di-	
	sposizioni normative che regoleranno i compensi di inesigibilità.	
	Qualora nel corso della concessione siano approvate variazioni di tariffa in aumento	
	o in diminuzione superiori al 10%, l'aggio a favore del Concessionario sarà raggua-	
	gliato in aumento o in diminuzione in misura proporzionale alla variazione delle ri-	
	scossioni.	
	Sono ammesse varianti in corso di esecuzione del servizio nei limiti di quanto previ-	
	sto dall'art. 106 del D. Lgs. 50/2016, come attuato dal Regolamento previsto dalla	
	preta disposizione normativa.	
	Art. 8 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO	
	Ferma restando la procedura contenziosa vigente in ordine alle opposizioni/ricorsi	
	avverso gli accertamenti o gli atti emessi a carico dei contribuenti, il concessionario	
	deve fornire chiarimenti su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio.	
	La legittimazione a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti la mate-	
	ria del presente contratto (Imposta Comunale sulla Pubblicità, Diritto sulle pubbliche	
	affissioni e Tassa per l'Occupazione di spazi ed aree pubbliche) spetta al conces-	
	sionario, anche per quanto concerne gli atti della riscossione coattiva.	
	Art. 9 - INADEMPIENZE E PENALITA'. L'Ente, in caso di inadempimenti che pos-	
	sono incidere sulla regolarità, sulla tempestività, sull'efficienza ed efficacia dei servi-	
	zi, prima della notifica al Concessionario della formale e motivata diffida e contesta-	
	zione, invita, a mezzo raccomandata a.r. o PEC, il Concessionario stesso a provve-	
	dere alla corretta e completa esecuzione del contratto indicando le irregolarità ri-	
	scontrate. Se entro il termine di 10 giorni lavorativi il Concessionario ottempera a	
	quanto richiesto dall'Ente, l'inadempimento non potrà essere formalmente contestato	
	dall'Ente, né potranno essere applicate penali o decadenze dalla concessione. In	
	17	

	caso contrario, decorsi 10 giorni lavorativi senza che il Concessionario abbia posto	
	termine alla irregolarità riscontrata dall'Ente, lo stesso procede alla formale notifica	
	della contestazione di addebito e della comunicazione di avvio del procedimento di	
	irrogazione delle penali e/o di decadenza della concessione. La predetta contesta-	
	zione conterrà l'invito al Concessionario a conformarsi immediatamente alle prescri-	
	zioni del progetto tecnico, pena l'applicazione delle seguenti penalità:	
	per la mancata assunzione del servizio alla data stabilita (01/01/2021) € 1.000,00;	
	per ogni altro inadempimento agli obblighi contrattuali previsti dal presente contratto,	
	alle disposizioni impartite dall'Ente o previste dai regolamenti o in caso di negligenza	
	nell'esecuzione dei servizi o di mancato rispetto degli impegni assunti, verrà applica-	
	ta una penale pari ad € 200,00 per ogni violazione riscontrata.	
	Il Concessionario entro 10 giorni dal ricevimento della formale contestazione da par-	
	te dell'Ente notifica all'Ente stesso le proprie ragioni e difese. Entro i successivi 10	
	giorni l'Ente notifica al Concessionario il provvedimento di archiviazione, ovvero il	
	provvedimento di irrogazione delle penali e/o la decadenza della concessione. Sono	
	fatti salvi eventuali diversi termini del procedimento. Ferma restando l'applicazione	
	della penale, qualora il Concessionario non risolva l'infrazione contestatagli nel ter-	
	mine stabilito, l'Ente potrà provvedere all'esecuzione del servizio con successivo	
	addebito al Concessionario delle spese sostenute e con eventuale prelievo	
	dell'importo addebitato sulla cauzione. Il Concessionario deve procedere al paga-	
	mento delle penalità comminate entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento del prov-	
	vedimento. Qualora Il Concessionario, entro tale termine, non effettui il pagamento,	
	l'ammontare delle penali sarà prelevato dalla cauzione. Per notificazione si intende	
	la trasmissione a mezzo posta raccomandata o PEC.	
	Art. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO. La decadenza del Concessionario è	

	pronunciata dall'Ufficio competente dell'Ente, nei seguenti casi:	
	per cancellazione dall'albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione,	
	accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni di	
	cui all'art. 53 del D. Lgs. 15.12.1997, n. 446 e al D.M. 11.09.2000, n. 289;	
	mancata assunzione dei servizi alla data stabilita, ferma l'applicazione della penale;	
	fallimento o concordato preventivo;	
	inadempienza degli obblighi previdenziali ed assicurativi per il personale dipendente;	
	inadempienze contrattuali gravi, quali, ad esempio, l'inosservanza delle disposizioni	
	legislative e regolamentari, continuate irregolarità o reiterati abusi commessi nella	
	conduzione dei servizi, ripetute omissioni nella presentazione delle rendicontazioni	
	trimestrali, sospensione o interruzione del servizio per negligenza del Concessiona-	
	rio.	
	Per ogni altra inadempienza qui non contemplata, si fa riferimento, per quanto appli-	
	cabili, alle norme del Codice Civile. Il Concessionario decaduto cessa con effetto	
	immediato dalla conduzione dei servizi ed è privato di ogni potere in ordine alle pro-	
	cedure di accertamento e di riscossione; allo scopo l'Ente diffida gli utenti a non ef-	
	fettuare pagamenti al Concessionario decaduto, procede all'acquisizione della do-	
	cumentazione riguardante la gestione, redigendo apposito verbale di contraddittorio	
	con il Concessionario stesso. L'Ente, inoltre, fa salva ogni azione che ritenesse op-	
	portuno intraprendere a tutela dei propri interessi o risarcimento dei danni subiti ed,	
	inoltre, provvede all'esecuzione in danno delle operazioni interrotte, addebitando al	
	Concessionario la spesa eccedente l'importo contrattuale per il servizio non presta-	
	to. Al Concessionario decaduto sono, altresì, addebitate le maggiori spese sostenute	
	dall'Ente rispetto a quelle previste dal contratto risolto, prelevando le stesse dal de-	
	posito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della ditta	
	19	

	inadempiente. Qualora nel corso della gestione, si verifichino situazioni tali da de-	
	terminare pericolo relativamente alla sostenibilità economica della concessione in ri-	
	ferimento ai costi del lavoro e della sicurezza, il Concessionario ha diritto di ottenere	
	il recesso dalla concessione previa comunicazione da inviare entro il 30 giugno	
	dell'anno d'imposta al termine del quale il recesso produrrà effetti.	
	Art. 11 - COMUNICAZIONI. Le parti eleggono domicilio presso le proprie sedi legali.	
	Ogni successiva variazione di domicilio dovrà essere comunicata con raccomandata	
	A.R. o PEC. Si conviene altresì, che ogni comunicazione avente rilevanza ai fini del	
	presente affidamento dovrà essere inviata mediante lettera raccomandata A.R. o	
	PEC.	
	Art. 12 - MODIFICHE. Il presente contratto potrà essere sempre modificato con atto	
	sottoscritto da entrambe le parti, con o senza modifica dei corrispettivi.	
	Art. 13 - REGIME FISCALE REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI. Le	
	prestazioni di cui al presente contratto sono soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto	
	ove previsto dalla normativa in vigore e pertanto, ai sensi del D.P.R. n. 131/86, il	
	contratto stesso non è soggetto a registrazione obbligatoria, pattuendo altresì che	
	l'onere dovuto per l'eventuale registrazione facoltativa rimane a carico della parte ri-	
	chiedente. Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo solo in caso d'uso ai sensi	
	dell'art. 66 del D.lgs. 13/04/1999 n.112.	
	Ai fini fiscali il valore complessivo del presente contratto, per tutta la durata contrat-	
	tuale, può essere stimato pari ad € 41.335,00, oltre IVA di legge.	
	Art. 14 - RISOLUZIONE CONTROVERSIE. Ogni eventuale controversia in merito	
	all'intera prestazione, esecuzione, risoluzione della presente concessione ed ogni	
	possibile ragione di dare/avere sarà decisa in via esclusiva dal foro del luogo dove	
	ha sede il Comune.	
	20	

Art. 15 - CAUZIONE. Il Concessionario, a garanzia degli obblighi ha presentato

cauzione definitiva n. 410035286 del 02/03/2021 rilasciata da Generali Italia S.p.A.,

costituita nei modi e valori di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016, di ammontare pari a

€ 1.653,40, in quanto in possesso di certificazione di qualità UNI EN ISO 9001:2015

e UNI EN ISO 14001:2015.

Art. 16 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI. Il Concessionario si impegna

gna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità

dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136.

Art. 17 – COSTI DELLA SICUREZZA. Il Concessionario dichiara che i costi interni

della sicurezza per l'espletamento delle funzioni affidate con il presente atto, ai sensi

e per gli effetti dell'art. 26 comma 6 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., sono pari ad €

400,00 annui e che tale somma è interamente a proprio carico.

Art. 18 - RINVIO ALLA NORMATIVA GENERALE E SPECIALE. Per quanto qui

non espressamente previsto si rinvia alle norme generali e speciali di legge.

Letto, approvato e sottoscritto in modalità elettronica con firma digitale, ai sensi e per

gli effetti di cui all'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e del D. Lgs. 82/2005 e

s.m.i.

Data: come da data dell'ultima firma digitale apposta.

COMUNE DI FOLIGNANO – il Funzionario Responsabile – Marinella Capriotti (fir-

mato digitalmente)

ABACO SPA – il Legale Rappresentante – sig. Loris Targa – (firmato digitalmente)